SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1548)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, LOTTI Angelo, PINTO Michele, VITALONE, RIGGIO, FIMOGNARI, DAMAGIO, D'AMELIO, CURELLA, COSTA, CUMINETTI, D'AGOSTINI, DI STEFANO, FALLUCCHI, FERRARA Nicola, MASCARO, SANTALCO, VIOLA, NEPI e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1985

Esonero del vice preside vicario dagli obblighi scolastici

ONOREVOLI SENATORI. — Il servizio scolastico viene apprestato attraverso un delicato e articolato complesso di adempimenti che presuppone un ingranaggio amministrativo e didattico perfettamente efficiente e funzionale.

Se una sola delle pedine della complessa scacchiera è nella impossibilità di adempiere ai suoi compiti, ne risente tutta quanta l'organizzazione. Se è poi quella che muove le altre, dirigendone e coordinandone le attività, i problemi diventano pressochè insolubili.

Da molto tempo vengono individuati e segnalati nelle debite sedi problemi di vario tipo in ordine alla funzionalità degli istituti scolastici. Su di uno desideriamo soffermarci in particolare con la proposta di legge che sottoponiamo alla Vostra approvazione, data l'estrema rilevanza di esso. Trattasi della situazione delle scuole che si trovano prive del capo d'istituto, in quanto impegnato in commissioni di concorso. L'attività nelle suddette commissioni è obbligo espressamente previsto dallo stato giuridico dei presidi e direttori, e in quanto tale non rinunciabile. Purtuttavia, il nocumento che deriva alla scuola dall'assenza di una guida costante, presente, è tale che deve determinare una nuova disciplina della materia. Invero la normativa vigente, e precisamente l'articolo 23 della legge 9 agosto 1978, n. 463, già disciplina gli esoneri e semi-esoneri per i docenti con funzioni vicarie. In particolare, la succitata norma stabilisce che gli insegnanti di scuola materna ed elementare, che siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o di impedimento, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con più di ottanta classi.

Gli insegnanti di scuola media possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole con più di cinquanta classi, o al semi-esonero, quando si tratti di scuole con più di trentacinque classi.

Gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi alcuni istituti tecnici e professionali

per cui vigono particolari disposizioni, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di cinquanta classi, o al semi-esonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di trentacinque classi.

L'autorizzazione all'esonero o al semi-esonero può essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.

Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semi-esonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.

Abbiamo riportato diffusamente la normativa vigente perchè sia di tutta evidenza come essa si diffonda particolareggiatamente, prevedendo minuziose ipotesi, ma su un solo presupposto: che il capo d'istituto sia presente a scuola. Nulla dispone invece allorquando il capo d'istituto, in virtù dei suoi diritti e doveri di stato giuridico, sia assente.

Ciò posto, si deve rilevare che da alcuni anni l'Amministrazione scolastica è impegnata in lunghe e complesse tornate concorsuali. In adempimento della legge, che prescrive che i concorsi si svolgano ogni due anni, la Pubblica istruzione ha riattivato le procedure concorsuali, per lunghi anni bloccate. E ciò nel lodevole intento di assicurare un meccanismo normale di reclutamento, al di là delle massicce e indiscriminate immissioni in ruolo, che hanno caratterizzato la scuola fino agli inizi degli anni '80. Il sistema concorsuale è previsto dalla legge, come si è detto, e consente ai giovani e meritevoli di poter accedere a un posto di lavoro. Esso peraltro richiede il massimo impegno del personale chiamato a costituire le commissioni. E tra questo, in primo luogo, il personale direttivo. Sicchè le scuole rimangono sguarnite per non trascurabili periodi, dati i tempi lunghi dei concorsi, in considerazione anche dell'elevato numero di concorrenti. Sicchè in molte scuole si assiste a un fenomeno davvero singolare: i capi d'istituto sono obbligati, per legge, ad assentarsi dalle rispettive scuole per presiedere le commissioni di concorso; i vice presidi sono privati, per legge, della possibilità di sostituire adeguatamente i capi d'istituto. È di tutta evidenza l'anomalia di una situazione che rischia di esplodere da un momento all'altro.

Molti e complessi sono i momenti della vita di un istituto scolastico. Si tratta di presiedere gli organi collegiali, di sovrintendere all'attività amministrativa, di tenere i contatti con il provveditorato e gli enti locali, di vigilare sulla didattica ..., e l'elenco degli adempimenti può aumentare a dismisura. Quello che è certo è che al vice preside, accanto al carico proprio del dirigente scolastico, assente magari proprio per motivi concorsuali, spetta anche il carico delle proprie classi.

Invero, non c'è chi non vada come sia assurda siffatta situazione, e quali disfunzioni comporti tale stato di cose alla vita della scuola. Purtuttavia, la richiesta, effettuata anche dalle forze sociali, intesa ad ottenere l'esonero dall'insegnamento per i vice presidi con funzione vicaria, in assenza del dirigente scolastico, non è stata, a nostro giudizio, sufficientemente valutata nelle sue reali motivazioni; si è preferito, invece, perseverare in un atteggiamento di sostanziale disimpegno nei confronti di un problema che è andato via via aggravandosi in relazione ai crescenti fenomeni di ingovernabilità esistenti in quegli istituti dove, in assenza del preside o del direttore didattico, il vice preside vicario si trova nella impossibilità di esercitare il proprio delicato compito, dovendo attendere alle sue specifiche incombenze didattiche.

A nostro giudizio si deve intervenire immediatamente in sede legislativa, per consentire veramente a tutti i vice presidi vicari di sostituire, attraverso la concessione

dell'esonero dall'insegnamento, i capi di istituto assenti per un periodo superiore ai sei giorni. La gravità e l'estensione del fenomeno, che abbiamo rappresentato, consentono, senza alcun dubbio, l'adozione di provvedimenti urgenti ed eccezionali colmando una lacuna della legge che è inconcepibile sotto ogni profilo. Per quanto concerne la sostituzione del vicario nella classe si può dare la precedenza, laddove la situazione lo consenta, ai docenti delle dotazioni organiche aggiuntive.

In ogni caso l'onere finanziario richiesto dal provvedimento è più che giustificato dalla necessità di funzionalità dell'istituzione scolastica.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

All'articolo 23 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'esonero è in ogni caso concesso agli insegnanti con funzioni vicarie nel caso in cui il direttore o il preside siano assenti, con qualunque motivazione, compresa la nomina in commissioni di concorso, per un periodo superiore ai sei giorni ».